

## REGNO DEL BELGIO

### MOBILITÀ E TRASPORTI DEL SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE

-----

Regio decreto sul codice della strada pubblica.

#### Capitolo 5. – Utilizzo di luci, dispositivi audio e altri sistemi.

#### **Articolo 44 – Utilizzo delle luci: veicoli e utenti della strada che utilizzano la strada pubblica.**

(5). Disposizioni specifiche

(1). È vietato l'uso di luci diverse da quelle prescritte o previste dal presente regolamento o dalle regolamentazioni tecniche dei veicoli a motore, dei ciclomotori e dei motocicli.

(2). Le luci non devono abbagliare gli altri utenti della strada.

(3). Tra la notte e l'alba, e in tutte le circostanze in cui non è più possibile vedere chiaramente fino a una distanza di circa 200 m, devono essere utilizzate le luci elencate di seguito:

1° pedoni in un gruppo che seguono la carreggiata:

a) nella parte anteriore sinistra, una luce bianca o gialla;

b) nella parte posteriore sinistra, una luce rossa; a destra può essere presente una luce dello stesso colore;

c) i fianchi di questi gruppi devono essere segnalati, se richiesto dalla loro lunghezza, da una o più luci bianche o gialle, visibili in tutte le direzioni.

Le luci di cui alle lettere a), b) e c) possono essere sostituite da giubbotti di sicurezza retroriflettenti indossati in modo visibile da tutti i partecipanti del gruppo.

L'obbligo di utilizzare le luci di cui alle lettere a), b) e c) non si applica durante le manovre per le divisioni di colonne militari costituite da una truppa in marcia. In tal caso, il ministro della Difesa o il suo rappresentante stabilisce le precauzioni che le autorità militari devono adottare per garantire la sicurezza del traffico;

2° biciclette;

i conducenti di biciclette devono avere almeno una luce fissa non abbagliante o una luce lampeggiante nella parte anteriore e posteriore. Nella parte anteriore la luce deve essere bianca o gialla, in quella posteriore rossa.

I conducenti di biciclette possono utilizzare anche dispositivi di segnalazione laterale di colore bianco, giallo o arancione;

3° veicoli a motore:

a) nella parte anteriore, fari anabbaglianti o abbaglianti, che possono essere utilizzati

contemporaneamente. Tuttavia, gli abbaglianti devono essere spenti e sostituiti dagli anabbaglianti:

*i)* quando ci si avvicina a un utente della strada che sopraggiunge, alla distanza necessaria affinché quest'ultimo possa proseguire agevolmente e senza pericolo la propria marcia;

*ii)* quando ci si avvicina a un veicolo ferroviario o a un'imbarcazione, il cui conducente o timoniere potrebbe essere abbagliato dagli abbaglianti;

*iii)* quando il veicolo segue un altro veicolo a breve distanza, tranne quando è necessario per il sorpasso;

*iv)* se la carreggiata è illuminata in modo continuo e sufficiente a consentire al conducente di vedere chiaramente fino a una distanza di circa 100 metri;

b) luci rosse nella parte posteriore;

4° rimorchi, nella misura in cui devono essere dotati di luci:

a) nella parte anteriore, due luci bianche;

b) luci rosse nella parte posteriore;

La disposizione di cui alla lettera b) si applica anche ai veicoli guasti che vengono trainati.

I rimorchi trainati da biciclette devono avere una luce rossa quando le loro dimensioni rendono invisibile la luce rossa della bicicletta;

5° carrozze, carretti a mano, animali da tiro non legati, animali da soma o da sella e bestiame:

a) nella parte anteriore, una luce bianca o gialla;

b) una luce rossa nella parte posteriore.

Queste luci possono essere unite in un unico dispositivo, posizionate a sinistra o indossate, tranne nei seguenti casi:

a) se la carrozza traina un altro veicolo;

b) se la mandria è composta da sei o più animali.

(4). Se il veicolo è dotato di luci posteriori per nebbia, queste devono essere utilizzate in caso di nebbia, nevicata o forti precipitazioni che riducono la visibilità a meno di circa 100 m. Queste luci non devono essere utilizzate in altre condizioni.

I fendinebbia anteriori possono essere utilizzati solo in caso di nebbia, nevicata o forti precipitazioni che riducono la visibilità a meno di circa 100 m. Possono sostituire gli anabbaglianti o gli abbaglianti o accendersi contemporaneamente a questi.

## **(5). Disposizioni specifiche:**

1° le luci anabbaglianti e la luce posteriore rossa dei ciclomotori e dei motocicli a due ruote che circolano sulla strada pubblica devono essere utilizzate in modo permanente. Se il veicolo è dotato di luci diurne, queste possono sostituire l'anabbagliante;

**2° i veicoli con larghezza superiore a 2,55 m utilizzano le luci perimetrali, a eccezione delle luci prescritte dalle disposizioni del paragrafo 3, 3°, 4°, 5° e del paragrafo 4. Queste luci devono essere collocate nella parte anteriore, posteriore, su entrambi i lati e, se del caso, nelle sporgenze laterali estreme del veicolo. Le luci visibili anteriormente devono essere bianche, quelle visibili posteriormente rosse;**

3° sia di giorno che di notte, i convogli di veicoli militari utilizzano luci anabbaglianti o luci abbaglianti, se l'uso di queste ultime è consentito.

## **Capitolo 10. – Biciclette, rispettivi rimorchi, trasportatori personali e carrozze.**

### **Sezione 1. – Attrezzature e dimensioni delle biciclette e dei loro rimorchi.**

#### **Articolo 81 – Attrezzature e dimensioni delle biciclette e dei loro rimorchi.**

(1). Catadiottri:

1° le biciclette devono sempre essere dotate di catadiottri bianchi nella parte anteriore e rossi in quella posteriore:

a) le biciclette devono sempre essere dotate di un catadiottro bianco nella parte anteriore e di un catadiottro rosso nella parte posteriore;

b) i tricicli con una ruota anteriore devono sempre avere un catadiottro bianco nella parte anteriore e due catadiottri rossi sul retro;

c) i tricicli con due ruote anteriori devono sempre avere due catadiottri bianchi nella parte anteriore e uno rosso sul retro;

d) i quadricicli devono sempre avere due catadiottri bianchi nella parte anteriore e due catadiottri rossi nella parte posteriore;

2° i pedali delle biciclette devono essere sempre dotati di catadiottri gialli o arancioni;

3° le biciclette devono sempre essere dotate di una segnalazione laterale costituita da:

a) una striscia bianca retroriflettente a forma di cerchio continuo lungo ciascun lato del pneumatico della ruota anteriore e posteriore;

b) oppure, su ogni ruota, almeno due catadiottri gialli o arancioni con doppia parte anteriore, fissati ai raggi e montati simmetricamente;

c) o una combinazione dei due tipi di cui sopra;

d) per i velomobili, una striscia riflettente gialla o arancione sulle fiancate;

4° le biciclette possono essere dotate di ulteriori dispositivi di segnalazione laterale bianchi, gialli o arancioni.

(2). Eccezione:

quando si guida tra l'alba e il tramonto, e in tutte le circostanze in cui è possibile vedere chiaramente fino a una distanza di circa 200 m, i catadiottri anteriori e posteriori, i catadiottri sui pedali e la segnalazione laterale non sono obbligatori.

(3). Catadiottri per rimorchi:

i rimorchi trainati da biciclette devono sempre avere due catadiottri rossi nella parte posteriore.

(4). Posizione e forma delle luci e dei catadiottri:

1° le luci e i catadiottri devono essere chiaramente visibili e funzionare bene;

2° in nessun caso ci devono essere luci rosse o catadiottri rossi nella parte anteriore e luci o catadiottri bianchi o gialli nella parte posteriore;

3° i catadiottri non devono avere una forma triangolare. Devono essere fissati su un piano perpendicolare all'asse longitudinale della bicicletta;

4° se la bicicletta anteriore deve essere dotata di due catadiottri bianchi o due catadiottri rossi nella parte posteriore, i due catadiottri devono essere dello stesso colore, forma e dimensioni.

Devono essere simmetrici rispetto all'asse longitudinale della bicicletta e sullo stesso piano, perpendicolarmente a tale asse.

Il bordo esterno della parte luminosa dei due catadiottri anteriori e posteriori deve essere il più vicino possibile, e in nessun caso a più di 0,10 m dalla circonferenza esterna della bicicletta;

(5). Campanello:

le biciclette devono essere dotate di un campanello che possa essere udito a 20 m di distanza.

**(6). Frenata:**

**le biciclette devono essere munite di un dispositivo di frenatura sufficientemente efficiente.**

(7). L'attrezzatura costituita da una ruota, pedali e un manubrio fisso accoppiata a una bicicletta destinata al trasporto di uno o due bambini non è considerata un rimorchio, ma un'estensione della bicicletta.

**(8). Dimensioni:**

**la larghezza massima di una bicicletta è di 1 m** e quello di un triciclo o quadriciclo di 2,50 m.

La larghezza, comprese tutte le parti sporgenti, di un rimorchio trainato da una bicicletta non deve superare 1 m.

La larghezza, comprese tutte le parti sporgenti, di un rimorchio trainato da un triciclo o da un quadriciclo non deve superare la larghezza del veicolo trainante.

**(9). Luci lampeggianti blu e dispositivo acustico speciale:**

**una bicicletta utilizzata da un membro del personale del quadro operativo della polizia federale o locale può essere dotata di una luce lampeggiante blu e di un dispositivo acustico speciale.**

**Sezione 3. – Attrezzature e dimensioni delle carrozze.**

**Articolo 83 – Attrezzature e dimensioni delle carrozze.**

**(1). Catadiottri:**

1° le carrozze devono essere dotate di due catadiottri rossi nella parte posteriore.

Questi catadiottri devono avere una forma triangolare; essi devono essere stati montati ed essere omologati. Uno dei vertici del triangolo deve essere rivolto verso l'alto, mentre il lato opposto deve essere orizzontale;

2° uno o più catadiottri arancioni possono essere montati sui lati del veicolo;

**3° i catadiottri devono essere sempre ben visibili.**

**(2). Frenata:**

le carrozze devono essere munite di un dispositivo di frenatura sufficientemente funzionale.

Questa disposizione non si applica alle carrozze a due ruote la cui massa a pieno carico non supera i 1 000 kg e la cui imbracatura è tale che il veicolo si ferma contemporaneamente all'animale da tiro.

**(3). Dimensioni:**

le dimensioni delle carrozze non devono superare quelle stabilite dalle norme tecniche applicabili alle autovetture.